

ASSICURAZIONE GLOBALE CONTRO I RISCHI DEL CREDITO COMMERCIALE *LA POLIZZA PER LE MICRO IMPRESE* CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA (C.G.P)

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza è stipulata tra Euler Hermes SIAC e l'Assicurato (individuato nel Modulo Raccolta Dati/Domanda di Assicurazione debitamente sottoscritto).

Condizione preliminare per l'adesione alla presente è che l'Impresa che si vuole assicurare svolga un fatturato annuo non superiore ad Euro 2.000.000,00 e che abbia un numero di Clienti a credito non superiore a 200.

Le dichiarazioni rese dall'Assicurato, sia nella proposta/domanda che successivamente, hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile. Sulla base di dette dichiarazioni nonché delle condizioni di polizza tutte (condizioni generali, particolari ed eventuali appendici) l'Assicuratore garantisce all'Assicurato il risarcimento delle perdite derivanti dall'insolvenza di imprenditori privati suoi Clienti residenti nei Paesi indicati nell'apposito Allegato alla polizza.

La garanzia, subordinata al pagamento del premio, si applica alle fatture (I.V.A. inclusa)

- emesse nel corso di validità dell'assicurazione, prima che siano stati denunciati mancati pagamenti da parte del Cliente o che per lo stesso sia stata richiesta l'apertura di una procedura concorsuale;
- relative a vendite e a prestazioni di servizi effettuate con pagamento dilazionato non superiore a mesi cinque "Termine massimo di pagamento", da far decorrere dalla fine del mese di fatturazione.

Sono escluse dalla copertura assicurativa le operazioni effettuate verso Aziende con cui esiste un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

E' considerato sinistro indennizzabile la perdita derivante dal mancato recupero, totale o parziale, di un credito assicurato - non contestato - allo scadere del Periodo d'Osservazione, fissato in 180 giorni a decorrere dalla data di denuncia di mancato pagamento.

ART. 2 - DETERMINAZIONE E MODIFICA DEI LIMITI MASSIMI ASSICURABILI

a) Segnalazione dei Clienti – richiesta dei Limiti Massimi Assicurabili (LMA)

Per la determinazione del necessario LMA, l'Assicurato deve –mediante apposito modulo telematico- **sottoporre all'approvazione dell'Assicuratore tutti i Clienti con cui opera a credito**, residenti nei Paesi indicati nell'apposito Allegato alla polizza, comunicando eventuali ritardi nei pagamenti, all'atto della richiesta, superiori a 30 giorni dalla scadenza originariamente pattuita.

Per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari all'Assicuratore per la determinazione dei limiti massimi assicurabili relativamente a singoli Clienti dell'Assicurato e per ogni rinnovo, ai sensi delle condizioni contrattuali di polizza, viene designata Euler Hermes SIAC Services S.r.l. - con sede in Roma, via R. Matarazzo 19, codice fiscale/partita I.V.A. 04674951001 - il cui incarico si intende adempiuto con l'inoltro delle risultanze degli adempimenti istruttori al solo Assicuratore, inoltre che viene escluso nei confronti dell'Assicurato

L'Assicuratore comunica per ciascun Cliente segnalato l'agibilità o meno della garanzia indicando l'importo entro cui è valida la garanzia accordata. Ogni Cliente segnalato riduce di un'unità il pacchetto di richieste forfetarie comprato dall'Assicurato per l'annualità assicurativa e, in caso di concessione della copertura, di una unità il pacchetto di LMA in essere ancora disponibili. Diversamente le richieste di aumento di LMA nel corso della medesima annualità non riducono il numero di richieste effettuabili.

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15869 del 26/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



Le esposizioni individuali eccedenti il Limite Massimo Assicurabile fissato - che non devono essere assicurate presso terzi - rientreranno in copertura man mano che si creerà disponibilità per effetto di pagamenti eseguiti dal Cliente, a meno che nel frattempo l'Assicurato non abbia denunciato il mancato pagamento del credito assicurato.

Il Limite Massimo Assicurabile stabilito avrà efficacia retroattiva per le fatture emesse durante il periodo di validità della polizza e non ancora scadute (scadenza originaria indicata in fattura). **Ogni Limite Massimo Assicurabile decade allo scadere del periodo assicurativo in cui è stato richiesto.** Ad ogni rinnovo di polizza l'Assicurato è tenuto ad indicare:

1. il nuovo pacchetto di richieste forfetarie di LMA
2. il numero complessivo dei Clienti su cui intende rinnovare la copertura.

L'Assicuratore, al fine di consentire il rinnovo degli LMA, metterà a disposizione l'elenco dei Clienti segnalati nel corso del periodo conclusosi; l'Assicurato potrà confermare gli LMA di suo interesse per il nuovo periodo assicurativo indicando i nominativi da eliminare.

b) Modifica dei Limiti Massimi Assicurabili

L'Assicuratore si riserva il diritto di:

1. **ridurre o cancellare qualsiasi Limite Massimo Assicurabile** precedentemente stabilito per uno o più Clienti;
2. **escludere dalla copertura le operazioni effettuate dall'Assicurato, verso uno o più Paesi, intendendosi cancellati di fatto, senza comunicazione nominativa, i LMA** in precedenza con cessi per singoli Clienti;
3. **modificare le condizioni di copertura dei Paesi ammessi in polizza.**

Tali decisioni si applicano alle consegne o alle prestazioni effettuate dopo il ricevimento da parte dell'Assicurato della comunicazione dell'Assicuratore.

Agli effetti delle comunicazioni di riduzione o cancellazione di cui al precedente punto b.1), il Limite Massimo Assicurabile precedentemente in vigore, o la parte disponibile di esso al momento della fornitura, sarà ritenuto valido per le consegne o le prestazioni ancora da effettuare derivanti da contratti regolarmente perfezionati alla data di ricezione della relativa comunicazione purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'Assicurato non possa, legalmente o contrattualmente, fermare le consegne;
- b) che le consegne siano effettuate entro

Paesi/Gruppo	Mesi
Italia, RSM, SCV e I/AA	4
II/A	3

a decorrere dalla data del provvedimento stesso ed in ogni caso fatturate prima della scadenza della polizza, se non rinnovata.

L'Assicurato dovrà, in caso di sinistro, documentare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Se il provvedimento di cancellazione deriva da sospensione Paese, attività cessata, insolvenza giuridica o trasformazione la garanzia assicurativa non può ritenersi operante per gli ordini in corso di esecuzione.

c) Obbligo di riservatezza

Tutti i documenti e le comunicazioni emessi dall'Assicuratore sono strettamente riservati e l'Assicurato non deve darne notizia a terzi, secondo la legge vigente.

ART. 3 - GESTIONE DEL CREDITO ASSICURATO

a) Proroghe di scadenza – Limiti della garanzia

L'Assicurato, fermo restando quanto indicato al successivo punto b), ha il diritto di accordare autonomamente ai propri Clienti ulteriori proroghe di scadenza per un periodo non superiore a mesi 3 a decorrere dalla fine del mese della scadenza originaria ed a condizione che la dilazione globale (dilazione originaria e prorogata) non oltrepassi il "Termine Massimo di Pagamento" di mesi cinque a decorrere dalla fine del mese di emissione della fattura.

L'Assicurato non può accordare autonomamente proroghe di pagamento a Clienti per i quali l'Assicuratore abbia, prima della scadenza indicata in fattura, cancellato il relativo Limite Massimo Assicurabile, anche in questi casi deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assicuratore.

Relativamente alle operazioni con modalità di pagamento analoghe a "rimessa diretta" e "a vista" viene fissato quale termine di scadenza convenzionale un mese dalla data di emissione della fattura.

Non sono assicurati:

- a) **i crediti con una dilazione complessiva di pagamento superiore al "Termine Massimo di Pagamento";**
- b) **i crediti per cui l'Assicurato abbia rinunciato** a diritti o garanzie ad essi connessi, oppure che siano stati ceduti o dati in pegno o siano stati oggetto di accordi, compromessi o patteggiamenti.

b) Denuncia di mancato pagamento e di aggravamento del rischio

L'Assicurato, avutane conoscenza, deve segnalare immediatamente all'Assicuratore le situazioni di insolvenza accertata di Clienti inseriti in copertura nonché qualsiasi minaccia o circostanza che possa aggravare il rischio del verificarsi di un sinistro. **Entro 15 giorni** dall'avvenuta conoscenza **l'Assicurato deve segnalare** all'Assicuratore:

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15869 del 26/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



1. titoli di credito insoluti soggetti a protesto in cui il Cliente sia l'obbligato principale;
2. mancati pagamenti di crediti assicurati qualora sia scaduto il "Termine Massimo di Pagamento" di mesi cinque.

ART. 4 - GESTIONE DEL RECUPERO

A) Richiesta d'Intervento

Contestualmente alla denuncia di un mancato pagamento **l'Assicurato deve affidare** a Euler Hermes SIAC Services S.r.l. - con sede in Roma, via R. Matarazzo 19, codice fiscale/partita I.V.A. 04674951001 - la gestione delle procedure di recupero di crediti assicurati (scaduti e a scadere), allegando i documenti necessari. Qualora, intraprese le azioni di recupero, emergano elementi che evidenzino la non risarcibilità del danno, Euler Hermes SIAC Services S.r.l. trasferirà la gestione delle relative azioni all'Assicurato, cui verranno addebitate le eventuali spese sostenute fino a quel momento. **Resta inteso che Euler Hermes SIAC Services S.r.l., per l'espletamento dell'attività di recupero del credito, potrà avvalersi del servizio di società specializzate facenti parte del Gruppo Euler Hermes.**

L'Assicurato deve gestire direttamente, sostenendone le relative spese, le pratiche di recupero relative a esposizioni a credito (fatture scadute non incassate e a scadere) pari o inferiori a euro 1.000,00 (mille/00) nonché le pratiche necessarie al superamento delle eventuali contestazioni da parte del Cliente. Le spese sostenute per il superamento della contestazione rimarranno, anche in caso di indennizzo, ad intero carico dell'Assicurato.

L'Assicurato deve aggiornare l'Assicuratore su eventuali recuperi conseguiti direttamente e non può concludere accordi o esprimere consensi senza l'autorizzazione scritta dell'Assicuratore. **L'Assicurato si impegna**, inoltre, a seguire le direttive eventualmente impartite dall'Assicuratore.

B) Imputazione dei recuperi

Gli importi recuperati, successivamente alla denuncia di mancato pagamento del credito o alla segnalazione dell'insolvenza del Cliente, sono imputati in proporzione alla parte di credito coperta da assicurazione. Tale criterio di imputazione sarà adottato anche dopo il pagamento dell'indennizzo, **se l'Assicurato consegue direttamente dei recuperi, deve versare, entro 10 giorni, all'Assicuratore la parte di sua spettanza.**

I pagamenti e i recuperi potranno essere imputati ad eventuali crediti per fatture non assicurate soltanto dopo che risultino totalmente recuperati i crediti assicurati. Ciò in deroga a quanto disposto dall'articolo 1193 del Codice Civile. Eventuali forme di garanzia ottenute dall'Assicurato si intendono estese in proporzione al credito assicurato.

ART. 5 – INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del Periodo di Osservazione. La liquidazione dell'indennizzo resta sospesa se il credito assicurato è oggetto di una contestazione; in questo caso l'indennizzo sarà corrisposto entro 60 giorni dalla conoscenza formale della Assicuratore del riconoscimento del credito assicurato da parte del Cliente oppure del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva favorevole all'Assicurato.

Nel caso in cui le procedure siano state seguite dall'Assicurato, il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla condizione che sia stata già fornita la documentazione a riprova del riconoscimento del credito da parte del Cliente, dei recuperi eventualmente conseguiti, dell'infruttuosità delle azioni di recupero svolte in via stragiudiziale o degli atti legali compiuti (decreto ingiuntivo esecutivo e/o notifica dell'atto di precetto).

Sono esclusi dal calcolo dell'indennizzo gli interessi di mora, nonché le spese e le perdite derivanti da contestazioni mosse dai Clienti.

In caso di conclusione di un concordato stragiudiziale opponibile dal Cliente a tutti i creditori, la liquidazione è effettuata al netto dell'offerta concordataria. In caso di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182bis legge Fallimentare), od istituti analoghi, la liquidazione è effettuata al netto dell'offerta concordataria o in assenza l'Assicuratore effettua una liquidazione provvisoria pari al 50% dell'indennizzo liquidabile.

Per le situazioni d'insolvenza sopra indicate la liquidazione s'intende salvo conguaglio a chiusura delle singole procedure. Il mancato invio della documentazione probatoria del credito e/o il non riconoscimento totale o parziale del credito in sede di procedura concorsuale obbliga l'Assicurato a restituire alla Assicuratore, a semplice richiesta, quanto indebitamente incassato.

Sulla base della garanzia accordata e degli eventuali recuperi si determina la perdita assicurata alla quale viene applicata la Percentuale di Copertura stabilita nella misura dell'75%.

Se, dopo il pagamento di un indennizzo, viene rilevato che la copertura non avrebbe dovuto trovare applicazione, **l'Assicurato si impegna a rimborsare gli importi incassati indebitamente entro 10 giorni** dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Qualsiasi inadempienza, da parte dell'Assicurato delle obbligazioni stabilite ai precedenti articoli 2, 3 e 4, comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo.

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 759/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15859 del 26/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



Quale che sia l'ammontare del Limite Massimo Assicurabile, **l'importo massimo di indennizzi e spese che l'Assicuratore può essere tenuto a pagare per ogni periodo assicurativo è fissato nella misura di 20 volte i premi imponibili pagati relativi al periodo durante il quale è stato originariamente assicurato il credito che ha determinato il sinistro.**

Sono esclusi dalla presente assicurazione i casi di insolvenza che dipendono da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari e inoltre da eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive.

ART. 6 PREMIO – SPESE ACCESSORIE.

A) Validità dell'assicurazione - segnalazione del fatturato – premio

Il premio annuo, comunque dovuto, è determinato in via preventiva forfetariamente applicando il tariffario in vigore sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato nella proposta/domanda.

La validità della polizza è subordinata al versamento da parte dell'Assicurato del premio annuo secondo la rateizzazione stabilita.

Tra il sessantesimo ed il trentesimo giorno prima del rinnovo di ciascun periodo assicurativo, **l'Assicurato deve dichiarare** il fatturato dei dodici mesi precedenti al fine di determinare il premio assicurativo dovuto sulla base della fascia di fatturato di competenza. **Le dichiarazioni rese dall'Assicurato nella fase di rinnovo hanno valore essenziale ai fini dell'assunzione del rischio, a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile.** Qualora il fatturato dichiarato non consenta l'applicazione della presente polizza, in quanto non contemplato tra le fasce assumibili in copertura, l'indicazione fornita comporta la disdetta della polizza. Nel caso di dichiarazione tardiva e qualora il fatturato segnalato risulti superiore al livello massimo indicato in polizza, **la stessa si intenderà non rinnovata e l'Assicuratore avrà diritto a mantenere a titoli di penale i premi sino a quel momento incassati nel corso dell'annualità non più rinnovata.**

Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi di cui al precedente comma, il premio forfetario del nuovo periodo assicurativo sarà determinato e addebitato dall'Assicuratore sulla base delle ultime indicazioni fornite a riguardo dall'Assicurato. Tale premio sarà eventualmente assoggettato a conguaglio sulla base della dichiarazione tardiva effettuata dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato non invii detta dichiarazione, l'Assicuratore avrà diritto di dichiarare risolto il contratto mantenendo, a titolo di penale, il premio addebitato per il periodo oggetto di risoluzione.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del premio comporta la sospensione della garanzia e l'esclusione definitiva dalla copertura dei crediti scaduti e non pagati durante detta sospensione. L'assicurazione riprenderà vigore il giorno successivo al ricevimento del premio omesso, a meno che l'Assicuratore non abbia esercitato il proprio diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile).

B) Pagamento delle Spese accessorie

L'Assicurato per l'attività di istruttoria e sorveglianza dei Clienti sottoposti all'approvazione della Assicuratore nonché per la gestione delle procedure di recupero dei crediti assicurati deve versare anticipatamente a Euler Hermes SIAC Services S.r.l. gli importi stabiliti in maniera forfetaria (definiti "spese accessorie") applicando il tariffario in vigore sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato stesso nella proposta/domanda.

Contestualmente alla segnalazione del fatturato di rinnovo, l'Assicurato dovrà indicare il pacchetto di rinnovo sulla base del numero di richieste che intende effettuare nel corso del nuovo periodo assicurativo nonché sulla base del numero di debitori che serve o pensa di servire a credito nel corso del medesimo. Qualora l'Assicurato abbia indicato un pacchetto che comporti un numero di "Debitori inseribili in polizza" inferiore a quello degli LMA in vigore al momento del rinnovo della polizza, l'Assicuratore addebiterà, l'importo del pacchetto adeguato, per eccesso, al numero di LMA rinnovati e non revocati dall'Assicurato.

Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi di cui al precedente comma, il pacchetto del nuovo periodo assicurativo sarà determinato e addebitato dall'Assicuratore sulla base delle ultime indicazioni fornite a riguardo dall'Assicurato. L'importo addebitato sarà eventualmente assoggettato a conguaglio sulla base della dichiarazione tardiva effettuata dall'Assicurato.

C) Imposte sull'assicurazione

Imposte, tasse o spese relative al premio, alle altre prestazioni, al pagamento dell'indennizzo sono a carico dell'Assicurato.

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15859 del 26/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001



D) Modifiche al Tariffario

Sia l'Assicuratore che Euler Hermes SIAC Services S.r.l. si riservano la facoltà di modificare i rispettivi tariffari dandone comunicazione preventiva all'Assicurato.

Le nuove tariffe si intendono accettate qualora l'Assicurato, trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, non abbia manifestato la sua volontà di non accettare le nuove condizioni economiche.

In caso di mancata accettazione, la polizza si considera disdetta alla prima scadenza utile, senza obblighi di ulteriori comunicazioni.

ART. 7 - VALUTA DI POLIZZA

Il premio e gli indennizzi dovuti in base alla presente assicurazione devono essere corrisposti in Euro ed i rischi relativi sono assunti in garanzia dall'Assicuratore in Euro.

Per le vendite effettuate in valuta estera gli importi assunti in garanzia in Euro sono determinati in base al controvalore in Euro, del giorno di fatturazione, come stabilito dalle norme valutarie. Il controvalore adottato è valido anche per la liquidazione di sinistro.

Eventuali recuperi successivi all'indennizzo sono convertiti in Euro sulla base del loro controvalore alla data di negoziazione.

ART. 8 – DURATA – DISDETTA E RECESSO

Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 6.a), la presente polizza ha una durata di dodici mesi specificata nella proposta/domanda, per il primo periodo assicurativo **con tacito rinnovo per un periodo di dodici mesi, salvo disdetta di una delle Parti** come previsto al successivo comma del presente articolo.

L'Assicurato e l'Assicuratore hanno la facoltà di disdire la polizza alla scadenza di ogni periodo assicurativo, con lettera raccomandata da inviare almeno due mesi prima della scadenza.

L'Assicuratore avrà diritto di recedere dal presente contratto qualora nell'esplicazione dell'esercizio e dell'attività commerciale dell'Assicurato intervengano modificazioni tali per cui il rischio originariamente assunto dall'Assicuratore risulti trasformato o aggravato (ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile).

ART. 9 – CESSIONE DEI DIRITTI

L'Assicurato può cedere il diritto all'indennizzo derivante dalla presente polizza qualora il Cessionario abbia effettuato un qualsiasi intervento finanziario a fronte del credito assicurato oggetto di indennizzo. Il Cessionario non avrà comunque più diritti di quelli goduti dall'Assicurato ed accetta come opponibili a se le eccezioni che l'Assicuratore potrà opporre all'Assicurato. Qualora il Cessionario acquisti uno o più crediti dell'Assicurato, accetta di subentrare allo stesso negli obblighi di polizza collegati alla corretta gestione dei crediti assicurati (ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4).

ART. 10 – LEGGE E FORO COMPETENTE

Per tutto ciò che non risulti contemplato dalla polizza valgono le norme della legge italiana.

Per le eventuali controversie e azioni derivanti dalla polizza resta espressamente convenuta l'esclusiva competenza del Foro di Roma.

Il presente documento è stato aggiornato nel giugno 2011

Euler Hermes SIAC S.p.A.

Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Euler Hermes S.A., capogruppo del gruppo assicurativo Euler Hermes SIAC iscritto all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.

Sede Legale e Direzione Generale
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
www.eulerhermes.it

Cap. Soc. € 28.000.000 int. versato
Reg. Soc. N. 651-27 Tribunale di Roma
C.C.I.A.A. Roma - R.E.A. N. 42901
C. F. 80145410587 - P. IVA 02128831001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio n. 769/97 del 20/02/1997. Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione. Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14/04/1948 e N. 15859 del 26/11/1984, iscritta all'Albo Imprese ISVAP Sez. I al n. 1.00020 e all'Albo Gruppi ISVAP al n. 016.00001

